

COMUNE DI ROCCELLA JONICA



Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici e patrocinio ad Enti pubblici, associazioni od organismi pubblici o privati.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio ad associazioni od organismi pubblici o privati

Contributi, vantaggi economici e patrocini ad enti, associazioni, organizzazioni di volontariato od altri organismi privati sono concessi per iniziative e/o manifestazioni rivolte alla collettività di carattere continuativo, occasionale o straordinario.

Art. 2 - Finalità

Il Comune, mediante la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:

- a) assistenza e solidarietà sociale;
- b) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- d) ricerca e promozione culturale ed artistica;
- e) sviluppo economico, turismo sociale e promozione turistica di interesse locale;
- f) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
- g) tutela dei valori della pace, dei diritti, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- h) promozione dei valori della comunità europea;
- i) attività educative;
- j) conseguimento di altri scopi di promozione sociale e di volontariato.

Art. 3 Tipologia di intervento

Con il contributo, il Comune interviene in maniera occasionale o continuativa a favore di iniziative, ritenute di interesse pubblico, per le quali supporta un onere parziale rispetto al costo complessivo.

Con il vantaggio economico, il Comune attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, allorché il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante l'offerta di servizi (uso gratuito di sale comunali, riduzione dell'imposta per le affissioni dei manifesti, uso gratuito di materiale di proprietà comunale, stampa manifesti o utilizzo della pubblica illuminazione, ecc. .

Con il patrocinio, il Comune concede l'associazione della propria immagine ad un'attività od una iniziativa in funzione di un'adesione alla medesima.

Art. 4 Criteri per l'assegnazione di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici

La concessione di contributi e dei vantaggi economici può essere disposta dal Comune a favore dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici, fondazioni, istituzioni di carattere privato, legalmente riconosciuti, che esercitano la loro attività nel territorio del Comune;
- b) associazioni di promozione culturale e sociale;
- c) organizzazioni di volontariato che operano in modo continuativo all'interno del territorio comunale.

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta comunale può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli privati per le seguenti finalità:

- a) interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
- b) interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali;
- c) iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale;
- d) attività di particolare rilevanza realizzate nel territorio comunale.

La Giunta delibera tale concessione in casi particolari con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

Per ottenere la concessione di contributi o di vantaggi economici a sostegno della propria attività, gli enti interessati dovranno presentare specifica domanda utilizzando i facsimile allegati al presente regolamento comprensiva della documentazione in essi specificata.

La Giunta comunale provvede all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio;

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tener conto anche di altre eventuali benefici e agevolazioni concesse a qualsiasi titolo dal Comune di Roccella Jonica o da altri Enti;

E' considerata beneficio valutabile in sede di erogazione di contributi ogni prestazione suscettibile di valutazione economica consistente ad esempio in: agevolazioni tariffarie, concessione di spazi o allestimenti, supporto organizzativo, impiego di tecnici e/o operai comunali, ecc.;

Il contributo viene erogato a cura del Responsabile dell'Area Politiche Sociali normalmente a consuntivo. In casi particolari, debitamente motivati nella delibera di concessione del contributo o dell'ausilio finanziario potrà essere erogato un acconto sul contributo, non superiore al 60% del contributo stesso previa presentazione di specifica domanda redatta utilizzando i facsimile allegati al presente regolamento. Il saldo sarà effettuato a conclusione dell'attività finanziata, previa presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute e di una relazione finale circa l'attività svolta e i risultati ottenuti secondo quanto indicato nel facsimile di richiesta della erogazione a saldo allegato al presente regolamento.

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente Regolamento Comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Dell'avvenuta concessione del contributo o del vantaggio economico viene data specifica comunicazione all'interessato mediante notifica della delibera di riconoscimento a cura del Responsabile dell'Area Politiche Sociali. E' richiesta l'accettazione delle condizioni della delibera mediante sottoscrizione di copia della stessa.

Art. 5 Concessione del Patrocinio

La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento di Giunta:

- a) per iniziative di interesse della comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale;
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, sono adottati distinti provvedimenti.

Possono essere beneficiari del patrocinio del Comune:

- a) associazioni, comitati, fondazioni senza fine di lucro per iniziative da realizzarsi nel territorio;
- b) aziende pubbliche di servizi;
- c) soggetti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità locale;
- d) società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

La concessione del patrocinio è decisa in base ai seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune;
- b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
- c) finalità dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati.

Il patrocinio è concesso in relazione a singole attività od iniziative (es. rassegne) o per attività programmate. Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generali.

In deroga ai criteri di cui al precedente articolo, il Comune può concedere il patrocinio per iniziative anche con profilo commerciale e/o lucrativo, purché di particolare rilevanza per la comunità locale e comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.

Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Il Comune non concede patrocinii:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, prive dei requisiti richiesti;
- c) per iniziative palesemente non coerenti con le finalità istituzionali del Comune.

Il Comune può revocare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa patrocinata producano un danno per l'immagine del Comune.

Nel caso in cui il patrocinio venga revocato, il soggetto beneficiario del patrocinio ha l'obbligo di comunicare la revoca del beneficio.

La richiesta di patrocinio deve essere formalizzata mediante domanda redatta secondo il facsimile allegato al presente Regolamento. La concessione del patrocinio conferisce il diritto di apporre lo stemma del Comune su tutto il materiale pubblicitario. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni particolari per l'utilizzo dello stemma del Comune.

Art. 6 Disposizioni generali

I soggetti che ricevono contributi, ausili finanziari e vantaggi economici sono tenuti a pubblicizzare negli atti e tramite i mezzi di promozione delle loro attività ed iniziative il concorso del Comune.

Ai fini della pubblicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, il Comune rende noti i beneficiari delle stesse. L'Albo è pubblicizzato nelle forme più idonee e può essere consultato da ogni cittadino.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della delibera di approvazione. Il presente regolamento è, inoltre, sottoposto ad ulteriori forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.